



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

PROCEDURA APERTA MEDIANTE RDO SU MEPA PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ INTEGRATIVE RIFERITE AL PROGETTO “HOME CARE PREMIUM 2019 “Progetto finanziato dall’INPS – gestione ex Inpdap. CPV85311200-4. CIG. 827260519C

Procedura Aperta - sopra soglia comunitaria - ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii) per l’esecuzione delle attività integrative in oggetto. Approvato con determinazione dirigenziale n. _____ del _____

La presente procedura viene svolta ai sensi della L. 55/2019, di conversione del D.L. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri), che ha reso facoltativo il ricorso alle Centrali di committenza, in modalità interamente telematica, così come previsto per legge, utilizzando il portale Appalti ed Affidamenti in dotazione all’Ente. A seguito dell’aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto e l’esecuzione in qualità di committente sarà gestita direttamente dal Comune di Afragola.

Il presente documento riunisce *Bando di gara* e relativo *Disciplinare* nonché *Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale*, allo scopo di mettere a disposizione degli operatori economici interessati l’intera documentazione di gara.

PARTE PRIMA – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DA AFFIDARE

Art. 1 - Stazione appaltante – Recapiti per comunicazioni

Stazione appaltante: Comune di Afragola, capofila dell’Ambito Territoriale N19 – ex art. 30 D.Lgs. 267/00, sede Piazza Municipio n. 1- partita IVA 01547311215

Sito istituzionale: www.comune.afragola.na.it

Responsabile del procedimento di gara - RUP: Dott. Avv. Francesco Affinito

Ufficio del Responsabile del procedimento: Ufficio di Piano: Via Don Luigi Sturzo, 12 - 80021 - Afragola (NA). Tel. 081 8529613;

PEC: politichesociali@pec.comune.afragola.na.it.

Art. 2. Oggetto e durata dell’appalto.

L’appalto ha per oggetto l’affidamento a terzi le attività di cui al progetto “Home Care Premium Assistenza Domiciliare”, in sigla “HCP 2019” le cui prestazioni integrative avranno decorrenza presumibilmente dalla data di sottoscrizione del contratto d’appalto e fino al 30 giugno 2022.

Il servizio avrà esecuzione immediata, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del Codice.



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

Art. 3 – Destinatari

Sono destinatari degli interventi previsti dal progetto “HCP 2019” persone in condizione di parziale o totale non autosufficienza, residenti nei quattro Comuni dell’Ambito N19 (Afragola, Caivano, Cardito, Crispano). Nello specifico, possono beneficiare degli interventi previsti dal progetto i dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e i pensionati – diretti e indiretti - utenti della gestione dipendenti pubblici, nonché, laddove i suddetti soggetti siano viventi, i loro coniugi, per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione e, i parenti e affini di primo grado anche non conviventi, i soggetti legati da unione civile e i conviventi ex lege n. 76 del 2016, i fratelli o le sorelle del titolare, se questi ne è tutore o curatore. Possono, altresì, beneficiare degli interventi i minori orfani di dipendenti già iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, di utenti o di pensionati della gestione dipendenti pubblici. I beneficiari previsti devono essere individuati tra i soggetti maggiori o minori di età disabili in condizioni di non autosufficienza.

Art. 4 - Natura, contenuto e forma delle prestazioni

L’Aggiudicatario si obbliga a garantire le seguenti **Prestazioni Integrative**:

a) **SERVIZI PROFESSIONALI DOMICILIARI RESI DA OPERATORI SOCIO-SANITARI ED EDUCATORI PROFESSIONALI**: Interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio-sanitari ed educatori professionali. È escluso l’intervento di natura professionale sanitaria.

b) **ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI DOMICILIARI**: Servizi professionali resi da psicologi, come supporto alla famiglia, e fisioterapisti.

c) **SOLLIEVO**: A favore del nucleo familiare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie all’assistenza del beneficiario, interventi di sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e residenziale, qualora la necessità assistenziale non sia integralmente soddisfatta dai “servizi pubblici”, ma è integrata da uno o più familiari conviventi o non conviventi attraverso le cosiddette “cure familiari”.

d) **TRASFERIMENTO ASSISTITO**: Servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per specifici e particolari necessità (visite mediche, accesso al centro diurno etc.), articolati in trasporto collettivo/individuale senza assistenza, con assistenza, con assistenza carrozzato e trasporto barellato.

e) **FISIOTERAPISTA**.

f) **SUPPORTI**: Servizio di fornitura di supporti non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, previa dichiarazione redatta da un medico del SSN che, senza entrare nel merito delle



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

patologie riscontrate, dichiarati sotto la propria responsabilità ed in modo inequivocabile il collegamento funzionale tra la tipologia di menomazione e/o riduzione delle capacità funzionali del soggetto non autosufficiente e il supporto sotto il profilo dell'attitudine ad agevolarne il recupero di un maggiore livello di autonomia e/o la prevenzione e/o il rallentamento del decadimento funzionale.

Sono considerati supporti:

- I. le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cuscini jericho e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine eccetera);
- II. gli apparecchi per facilitare la percezione uditiva o la masticazione e altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità;
- III. le poltrone e i veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servo scala e altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie;
- IV. strumentazioni tecnologiche ed informatiche per la sicurezza dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane;
- V. ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione;
- VI. attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne;
- VII. l'adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di beneficiari gravemente disabili, per la modifica degli strumenti di guida;
- VIII. la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private;
- IX. qualsiasi altra fornitura ed installazione a domicilio di dotazioni e attrezzature (ausili) o strumenti tecnologici di domotica, per la mobilità e l'autonomia, per la gestione dell'ambiente domestico e delle comunicazioni, tali da ridurre il grado di non autosufficienza, il livello di bisogno assistenziale e il rischio di degenerazione ulteriore.



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

I supporti possono essere riconosciuti nel limite massimo del 10% del budget individuale annuale con la possibilità di cumulare i budget annuali maturati per l'acquisto del supporto.

f) **PERCORSI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA:** Servizi di assistenza specialistica ad personam in favore di studenti con disabilità volti a favorire l'autonomia e la comunicazione, così come indentificati dall'articolo 13, comma 3 della Legge 104/1992. Hanno diritto all'assegnazione di tale prestazione integrativa, nei limiti del budget individuale, esclusivamente gli studenti con accertamento di handicap ex lege 104/1992. L'intervento potrà essere fornito sia all'interno che all'esterno della scuola e anche al di fuori dell'orario scolastico.

Art. 5 – Figure professionali richieste - Importo dell'appalto

Per le EROGAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE occorre assicurare:

- **OSS:** n. 13.500 ore (interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio-sanitari ed educatori professionali. E' escluso l'intervento di natura professionale sanitaria). € 20,00 orario omnicomprensivo. **COSTO TOTALE € 270.000,00**
- **SOLLIEVO:** n. 21.897 ore (interventi di sollievo domiciliare, diurno extra domiciliare e residenziale) € 18,50 orario omnicomprensivo. **TOTALE € 405.094,50**
- **FISIOTERATISTA:** n. 1.728 per € 20,00. **TOTALE € 34.560,00**
- **TRASFERIMENTO ASSISTITO:** n. 15 trasporti (servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per specifici e particolari necessità, es. visite mediche, accesso al centro diurno etc., articolati in trasporto collettivo/individuale senza assistenza, con assistenza, con assistenza carrozzato e trasporto barellato) € 35,00 omnicomprensivo per servizio. **TOTALE € 4.725,00**
- **SUPPORTI:** attivazione di supporti, così come descritti all'art. 20 del Bando HCP emanato dall'INPS e rivolto agli utenti, in favore di n. 4 utenti beneficiari € 300,00 contributo *una tantum* per ciascun utente. **TOTALE € 32.400,00**
- **SERVIZI PROFESSIONALI DOMICILIARI RESI DA EDUCATORI PROFESSIONALI:** n. 2.349 ore di prestazioni svolte da Educatori Professionali in ambito domiciliare. Costo € 22,00 orario omnicomprensivo. **TOTALE € 51.678,00**

TOTALE erogazione delle prestazioni integrative pari ad € 798.457,50 oltre IVA se dovuta come per legge.

IMPORTO A BASE DI GARA: € 798.457,50 oltre IVA se dovuta come per legge.

Art. 6- Personale



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

L'Aggiudicatario si obbliga a gestire il Servizio in piena autonomia utilizzando personale in possesso dei titoli richiesti per le specifiche prestazioni da erogare. Nei confronti del proprio personale dipendente, si impegnerà ad osservare ed applicare sia le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro di categoria sia le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali. Il Soggetto Aggiudicatario può, nel rispetto della vigente normativa, impegnare personale dipendente, collaboratori e consulenti. Per le cooperative sociali il contratto di riferimento è il vigente CCNL Cooperative Sociali. I rapporti tra il Soggetto Aggiudicatario ed il suo personale, in ordine alle eventuali richieste dello stesso per l'applicazione di istituti contrattuali migliorativi o diversi, riguardano esclusivamente i rapporti tra l'Azienda e i lavoratori, la Stazione Appaltante ne rimane pertanto totalmente estranea. L'aggiudicatario è tenuto a osservare ogni disposizione normativa per quanto attiene la gestione della sicurezza in termini di valutazione dei rischi, gestione dell'emergenza sanitaria e antincendio, formazione, informazione e addestramento del personale sui rischi relativi all'ambiente di lavoro in generale ed a quelli presenti nella specifica mansione, unitamente al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione, uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale e quant'altro previsto dal D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.. Il personale dovrà effettuare le prestazioni con diligenza, secondo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui viene a contatto per ragioni di servizio e dovrà osservare una condotta irreprensibile nei confronti dei beneficiari dell'intervento.

Al personale è inoltre fatto divieto di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura esso sia, da parte degli utenti e delle loro famiglie, in cambio di prestazioni effettuate.

Gli operatori devono attenersi, inoltre, a quanto segue:

-non apportare modifiche all'orario di lavoro, al calendario assegnato e alle prestazioni stabilite, partecipare alle riunioni periodiche di servizio organizzate dall'Ufficio di Piano per la programmazione e la verifica del lavoro svolto.

Il Coordinatore dell'UdP dell'Ambito N19 ha facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l'allontanamento di quei lavoratori che arrechino disservizio.

L'aggiudicatario si impegna ad impiegare in modo continuativo e fisso le figure professionali necessarie; in caso di astensione o cessazione dal lavoro del personale assegnato, è tenuto ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni, provvedendo all'immediata sostituzione di quello assente.

L'aggiudicatario, nel caso di prolungata assenza o impedimento, dovrà sostituire il personale con altro di uguale professionalità, il cui nominativo dovrà essere sottoposto alla verifica dei requisiti da parte dell'ufficio di Piano. In caso di sostituzioni temporanee per ferie o malattia, si provvederà alla



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

sostituzione dell'operatore con altro personale, previo accordo con il Responsabile dell'ufficio di Piano, o suo delegato.

L'aggiudicatario deve provvedere a proprie spese a dotare il personale del corredo più idoneo all'espletamento del servizio.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e previdenziale e normativo vigente per tutto il personale utilizzato, nei modi e nei termini stabiliti dalle tariffe imposte dall'INPS.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere, nel caso venga richiesto dall'UdP, copia della documentazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi effettuato per il proprio personale, fermo restando la facoltà per l'Ufficio stesso di richiedere direttamente opportuni accertamenti in merito ai competenti uffici.

Qualora risultasse che l'aggiudicatario non ha ottemperato a qualcuno degli obblighi suddetti, Ufficio di Piano ha la facoltà di operare una trattenuta cautelativa sulle fatture da liquidare pari al 20% del corrispettivo mensile, fino ad avvenuta regolarizzazione.

Resta inteso, in ogni modo, che l'Ufficio di Piano e tutti i Comuni afferenti l'Ambito N19 rimangono del tutto estranei ai rapporti, ivi compreso qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che andranno ad instaurarsi fra l'aggiudicatario e il personale dipendente.

CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e fermo restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 7 ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.

1. Il Dirigente del Settore Affari generali può autorizzare, con proprio atto, l'esecuzione anticipata dell'intera prestazione contrattuale dopo l'intervenuta aggiudicazione della procedura, nel caso in cui i termini previsti per la sottoscrizione del contratto dovessero avere come effetto un ritardo nell'avvio del servizio.

2. Nell'ipotesi di esecuzione anticipata di cui al comma 1, il responsabile del procedimento, in caso di successiva mancata sottoscrizione del contratto, tiene conto delle prestazioni già eventualmente erogate ai fini del rimborso delle spese all'aggiudicatario che ha eseguito le prestazioni contrattuali in via anticipata



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

Art. 8 LOTTO UNICO

1. Ai sensi dell'articolo 51, comma 1 del Codice, la stazione appaltante precisa che l'affidamento del servizio saranno aggiudicati in unico lotto.

2. Nel sistema degli appalti pubblici, il "lotto di gara" identifica una specifica parte dell'oggetto dell'appalto la cui realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti (Cons. Stato, sez. II, 7 novembre 2007, n. 2803). La scelta di frazionare gli appalti, mediante una suddivisione in lotti di gara, è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, che deve operare una corretta pianificazione degli interventi e valutare se le "parti" di un intervento, singolarmente considerate, possiedono un'autonoma funzionalità ed utilità correlata all'interesse pubblico, indipendentemente dalla realizzazione del servizio complessiva

3. La suddivisione dell'appalto in lotti di gara, secondo il parere della stazione appaltante, presuppone almeno tre condizioni di legittimità: a) la natura funzionale del lotto, come sopra specificato; b) la possibilità tecnica di realizzazione; c) la convenienza economica per la stazione appaltante.

4. La stazione appaltante ritiene che, per l'appalto in questione, non sussistono le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

5. Infatti il progetto dei lavori indicato in oggetto si articola in fasi prestazionali consequenziali e coordinate che non possiedono una autonoma funzionalità e, quindi, non possono, a parere della stazione appaltante, essere scorporate. Non sussiste, pertanto, la possibilità tecnica di realizzazione del frazionamento dell'appalto. Anche sotto il profilo della convenienza economica la stazione appaltante ritiene non economico il frazionamento dell'appalto in quanto, ove anche fosse tecnicamente possibile, tale frazionamento richiederebbe, quanto meno, una duplicazione delle procedure di controllo sulla corretta esecuzione delle fasi prestazionali del servizio

6. La stazione appaltante, infine, ritiene che l'affidamento del servizio in oggetto in un unico lotto possa ritenersi comunque adeguato alle prescrizioni di cui all'articolo 83 del Codice e che tale scelta non risulta, in ogni caso, sempre a parere della stazione appaltante, preclusiva della partecipazione di micro, piccole e medie imprese, come individuate dall'articolo 3, comma 1, lettera aa) del Codice,

Art. 9 COSTO DEL LAVORO



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

1. L'art. 95 comma 10 del nuovo codice degli appalti prevede che: “Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a”. A tale riguardo si evidenzia che il concorrente potrà fare riferimento alle Tabelle Ministeriali aggiornate in relazione al contratto collettivo del settore merceologico pertinente. Nello specifico, in fase di offerta, è richiesta solo l'indicazione del valore complessivo dei costi della manodopera relativi al presente appalto, successivamente, l'aggiudicatario dovrà specificare in maniera puntuale i seguenti elementi che compongono il “costo della manodopera” del personale impiegato nell'esecuzione del contratto in oggetto:

- a) le qualifiche e i livelli di inquadramento professionale,
- b) le relative retribuzioni medie e i “costi medi”;
- c) le giornate annue medie lavorative;
- d) gli eventuali costi indiretti della manodopera (ad esempio, oneri dovuti a formazione, buoni pasto ecc.);
- e) le eventuali stime relative all'incremento del costo del lavoro nell'arco dell'esecuzione della commessa.

2. Nell'offerta economica l'operatore economico deve indicare i propri costi del lavoro e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. La stazione appaltante, relativamente ai costi del lavoro, prima dell'aggiudicazione, procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice.

4. La stazione appaltante esclude l'operatore economico nel caso di omessa indicazione, nell'offerta economica, del costo del lavoro.

Art. 10 Costi della sicurezza dell'operatore economico.

1. Nell'offerta economica l'operatore economico, a pena di esclusione, deve indicare gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. I costi della sicurezza propri dell'operatore economico devono essere specificati, a pena di esclusione dalla gara, dal medesimo operatore economico nella propria offerta economica con l'attestazione del legale rappresentante dell'operatore economico che i costi sostenuti per la sicurezza aziendale sono ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio oggetto di gara.



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

3. Ai fini della presente gara si intendono per “costi della sicurezza propri dell’operatore economico” i costi della sicurezza aziendale interni. Tra tali costi, ai fini della presente gara, rientrano i costi sostenuti dall’operatore economico, a mero titolo di esempio, per le attività svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi; formazione, informazione e addestramento del personale; sorveglianza sanitaria nell’ambito delle attività dell’operatore economico; gestione delle emergenze; DVR; altri costi previsti dalla vigente normativa.

4. L’entità di tali costi è liberamente determinata dall’operatore economico, non è censurabile da parte della stazione appaltante e non influisce perciò, sull’aggiudicazione e sull’offerta stessa se non in fase di eventuale giustificazione in contraddittorio prevista in caso di anomalia dell’offerta.

5. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

6. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa

Art. 11 Caratteristiche del servizio

Il servizio oggetto del presente affidamento è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso, abbandonato, senza valida e documentata motivazione. Il Servizio dovrà essere assicurato secondo tempi e modalità dei PAI accettati dai beneficiari.

Art. 12 -Procedura di gara

Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/20169 e ss.mm.ii. La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica in dotazione al Comune di Afragola “Appalti e Affidamenti”, meglio indicata di seguito. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:

1. collegarsi al profilo committente del Comune di Afragola all’indirizzo <http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/e>, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la **funzione “Registrati”** presente nella sezione Bandi di gara e contratti - **“Accesso Operatori Economici”**
2. accedere alla sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche” disponibile sulla piattaforma web Appalti e Affidamenti;

4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta o presentare firma autenticata

Art. 13- Criterio di aggiudicazione

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo (art. 95, co. 3, lett.a) del Codice).

Art. 14-Codice identificativo gara: CIG 827260519C

Art. 15 – Varianti.

Non è ammessa la proposta di varianti progettuali da parte degli offerenti. Sono ammesse solo proposte migliorative ed integrative così come meglio evidenziate al successivamente.

PARTE SECONDA – REQUISITI E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

Art. 16 - Soggetti ammessi a partecipare alla gara

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 17 - Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Non è ammessa, altresì, la partecipazione alla gara di concorrenti:

□ per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

□□partecipanti in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Art. 18-Partecipazione alla gara: requisiti e documenti da produrre.

18.1-REQUISITI.

Per l'ammissibilità alla gara, pena l'esclusione, i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti sotto elencati, relativi a:

- requisiti di ordine generale;
 - requisiti di idoneità professionale;
 - capacità economica e finanziaria;
 - capacità tecnica e professionale;
- come di seguito specificati.

a) Requisiti di ordine generale

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. 2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010

b) requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara e con attivazione dell'oggetto sociale alla data di presentazione dell'offerta. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Le società cooperative e i loro consorzi devono essere iscritte all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004, recante "Istituzione dell'Albo delle società cooperative in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223 – sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile".

Le società cooperative e i loro consorzi devono essere in possesso, alla data di presentazione delle offerte relative alla presente procedura di gara, del certificato di revisione o avvenuto invio della richiesta di revisione, ai sensi del D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220 "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio"

c. requisito di capacità economico e finanziaria

Il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria è dimostrato dal concorrente, a pena di esclusione dalla gara, con la presentazione, mediante dichiarazione resa dal legale rappresentante del concorrente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, del fatturato globale riferito complessivamente agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2017 – 2018 - 2019), in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, non inferiore ad **€ 798.457,50** oltre IVA se dovuta come per legge

2. Il suddetto requisito viene richiesto dalla stazione appaltante allo scopo di verificare la solidità economica del concorrente rispetto all'entità dell'importo a base di gara. L'estensione temporale del requisito prevista dal presente articolo consente alla stazione appaltante di verificare se la solidità economica del concorrente è consolidata nel breve medio periodo. Il possesso del requisito richiesto dal presente articolo, costituisce, dunque, un indicatore, per la stazione appaltante, del livello di affidabilità, sotto il profilo economico, del concorrente e assume, pertanto, per la stazione appaltante, una rilevanza strategica ai fini dell'affidamento dell'appalto. 3. La stazione appaltante, inoltre, ritiene che la richiesta del possesso del suddetto requisito è comunque adeguata alle prescrizioni di cui all'articolo 83 del Codice e che non risulta, in ogni caso, preclusivo della partecipazione di micro, piccole e medie imprese come indicate nell'articolo 3, comma 1, lettera aa) del Codice, anche in considerazione della possibilità degli operatori economici di ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del Codice. 4. La comprova del requisito economico-finanziario di cui al comma 1 è fornita, ai sensi dell'articolo 86, comma 4 e allegato XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte relative alla presente procedura di gara, corredati dalla relativa nota di deposito presso la CCIAA, laddove obbligatoria.

d. requisiti di capacità tecnica e professionale;



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

Il concorrente deve aver eseguito presso Enti Pubblici e/o privati nell'ultimo triennio 2017-2018-2019 servizi analoghi di importo complessivo minimo pari almeno all'importo complessivo posto a base di gara **di € 798.457,50 oltre IVA se dovuta come per legge** (vedasi punto 1b) della parte IV sezione C del DGUE. La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

Art. 19 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti relativi al fatturato globale di cui ai punti 7.2 lett. b) e relativi ai servizi analoghi di cui al punto 7.3 lettera c) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: il requisito deve essere posseduto nella misura minima del 40% in capo all'impresa mandataria-delegataria e nella misura minima del 10% in capo a ciascuna delle imprese mandanti deleganti, ed in proporzione alla quota di esecuzione dei servizi, fermo restando il possesso dei requisiti nella misura complessivamente richiesta. La mandataria-delegataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti.

Art. 20 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio

Si precisa che in caso di raggruppamento d'impresе o consorzio già costituito o da costituirsi, la capacità economica e finanziaria nonché le capacità tecniche e professionali dovranno essere possedute dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere dette capacità ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 47 del Codice.

Art. 21 Avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità del Codice, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Art. 22 – Subappalto: è fatto divieto di subappalto

Art. 23 Cauzione provvisoria e definitiva

Tutti i concorrenti che intendono partecipare alla gara devono presentare, a norma dell'art. 93 del Codice, una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara indicato nel disciplinare di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Nel caso di cauzione, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro intermediario, recante l'impegno a rilasciare, in caso l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata:

□□da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le attività fornendo Il documento dematerializzato (files) dovrà essere firmato digitalmente dall'istituto/ente emittente oppure prodotto con firma autografa, con successiva scansione e documento di identità del firmatario allegato.

□□dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa. Il documento dematerializzato (files) dovrà essere firmato digitalmente dall'istituto/ente emittente oppure prodotto con firma autografa, con successiva scansione e allegato documento di identità del firmatario.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La fideiussione dovrà essere:

□□conforme agli schemi di polizza-tipo (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione, predisposta secondo lo schema previsto dal decreto n. 123 del 23 marzo 2004, dovrà essere integrata con la previsione della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

Codice civile ed ogni riferimento all'art. 30 della legge 109/1994 dovrà intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

☐firmata digitalmente dall'ente emittente.

La fideiussione dovrà contenere l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

La cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto. Per gli altri concorrenti, la stazione appaltante provvederà allo svincolo della garanzia tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione. L'importo della garanzia provvisoria può essere ridotto così come disciplinato dall'art. 93, comma 7, del Codice. Nel caso ci si avvalga di una delle ipotesi di riduzione di cui al succitato art. 93, comma 7, del Codice è necessario allegare l'originale (secondo le modalità di cui al punto 12.4) o la copia autenticata della/e certificazione/i posseduta/e.

Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48 co. 1 del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 co. 2 lett. E) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. B) e c) del co. 2 dell'art. 45 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

A pena di esclusione dalla gara, in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE da costituire, la garanzia deve essere intestata al raggruppamento, deve indicare tutti i soggetti facenti parte dello stesso ed essere costituita e sottoscritta solo dal capogruppo; nel caso di consorzio stabile deve essere costituita e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio.

L'appaltatore – in caso di aggiudicazione- deve produrre una cauzione definitiva prevista dall'art.103. del Codice con le modalità di cui all'art.93 commi 2 e 3

L'esecutore dell'appalto è tenuto altresì a consegnare alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima dall'avviso del Servizio una polizza che copra RCT/O - art.103 del Codice - per un massimale di € 1.500.000,00;

Art. 24 Tracciabilità dei flussi finanziari.



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", il legale rappresentante dell'impresa concorrente deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 il legale rappresentante dell'impresa concorrente deve impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto: a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto; b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione; c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi; d) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia l'amministrazione aggiudicatrice che la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

3. Il legale rappresentante dell'impresa concorrente deve dichiarare, inoltre, di essere consapevole che ai fini di verificare l'applicazione della norma, l'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera c). Il legale rappresentante dell'impresa concorrente si impegna a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati dal Responsabile Unico del Procedimento.

4. Il legale rappresentante dell'impresa concorrente dichiara, infine, di essere a conoscenza che l'amministrazione aggiudicatrice risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. 5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione prevista dal presente articolo, il concorrente è escluso dalla procedura di gara.

Art.25 Pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

1. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 70,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. Delibera 19 dicembre 2018, n. 1174 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

2. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

3. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/2005.

PARTE TERZA – CRITERI E MODALITA' ADOTTATE PER L'AFFIDAMENTO

Art.26 -Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Sino all'avvio della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice e della Deliberazione n. 111 del 20/12/2012 e s.m., attraverso l'utilizzo del sistema la banca dati AVC Pass istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

A motivo di quanto sopra, i concorrenti dovranno allegare alla documentazione sopra richiamata il **DOCUMENTO PASSOE** di cui all'art.2, comma 3.2, della Delibera Avcpass del 27 dicembre 2012, dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, assegnato dalla stessa Autorità.

Art. 27 Criterio di aggiudicazione.

1. L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, commi 2 e 3 del Codice.

2. All'offerta tecnica e all'offerta economica sono attribuiti i seguenti punteggi:

Art. 28- Modalità di aggiudicazione.

Il punteggio massimo è fissato in 100 punti di cui:

☐☐ qualità dimensione qualitativa (offerta tecnica). **max punti 70**

☐☐ qualità economica (offerta economica) **max punti 30**

I punteggi relativi alla qualità dell'offerta verranno, quindi, attribuiti in base ai seguenti indicatori, coincidenti con gli elementi di riferimento dell'offerta stessa.

Griglia di valutazione

	Criterio qualitativo	Punteggio
A. qualità del servizio – Max 40	A1. Documento tecnico operativo contenete la descrizione delle modalità di attuazione del servizio	Max 20 punti



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

	A2- Modalità di valutazione, monitoraggio e rendicontazione delle attività	Max 5 punti
	A3-Elementi migliorativi delle attività	Max 15 punti
B. qualità organizzativa Max 30	B1. Capacità di collaborare con la rete dei servizi	Max 5 punti
	B2. Capacità di contenimento del turn over	Max 20 punti
	B3- Capacità di inclusione socio-lavorativa di persone svantaggiate	Max 5 punti
C. qualità economica MAX 30	Prezzo offerto	Max 30 punti

METODO DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO PER L'OFFERTA TECNICA Sulla base dei punteggi attribuiti discrezionalmente dalla Commissione di gara, si procederà nel rispetto di quanto indicato nella predetta griglia di valutazione:

n	valore	coefficiente
1	Eccellente	1
2	buono	0,80
3	Distinto	0,70
4	Sufficiente	0,60
5	Mediocre	0,50
6	Insufficiente	0,40
7	Scarso	0,20
8	Nulla	0,00

Al fine di assicurare uno standard qualitativo elevato e offrire le migliori garanzie sul risultato del progetto, saranno escluse dalla gara le offerte che avranno conseguito un punteggio di valutazione tecnica inferiore a 35.

Ai fini della determinazione dei rispettivi suindicati punteggi, gli stessi espressi con due cifre decimali, saranno determinati, secondo quanto previsto dall'Allegato P del D.P.R. 207/2010 lett. a) punto 4, applicando i coefficienti di valore innanzi indicati. Si procederà alla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e, successivamente, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate, ma unicamente per singoli criteri.

Il punteggio di ogni singolo criterio sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$Px = \text{Coeff} \times py$$

Dove: Px = punteggio ottenuto per ogni specifico sub - criterio;

Coeff.= coefficiente prescelto dai componenti esperti della Commissione, tra quelli su elencati, per la valutazione del sub - criterio in esame;

x = segno moltiplicatore;

py = punteggio massimo previsto per il sub- criterio in esame;

Articolo 29– Valutazione dell'offerta economica.



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

METODO DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO PER L'OFFERTA ECONOMICA: Punti 30

L'offerta economica dovrà essere formulata in conformità a quanto indicato nel modello offerta economica allegato. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante.

Esso è attribuito all'offerta che presenta il prezzo più basso rispetto al corrispettivo complessivo a base d'asta. Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla seguente formula:

$$V(a)_i = P_{max}/P_a * 30 \text{ Dove:}$$

P_a = importo offerto dal concorrente a;

P_{max} = importo dell'offerta più conveniente.

Non sono ammesse offerte in aumento. Ai fini dell'attribuzione e del calcolo dei punteggi, eventuali valori non interi verranno approssimati fino alla seconda cifra decimale. Nel caso di offerte pari classificate prime in graduatoria si procederà all'aggiudicazione con il sistema del sorteggio alla presenza di testimoni. Non sono ammesse offerte in aumento. Ai fini dell'attribuzione e del calcolo dei punteggi, eventuali valori non interi verranno approssimati fino alla seconda cifra decimale. Nel caso di offerte pari classificate prime in graduatoria si procederà all'aggiudicazione a favore dell'offerta con maggiore punteggio di valutazione tecnica. Nel caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione con il sistema del sorteggio alla presenza di testimoni.

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che presenta il maggior punteggio nell'offerta tecnica.

Qualora anche i ribassi dovessero essere uguali l'affidatario sarà individuato direttamente tramite pubblico sorteggio in deroga alle previsioni di cui all'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

Articolo 30 – Seggio di Gara - Commissione di aggiudicazione.

1. La valutazione delle offerte tecniche è affidata ad una commissione di aggiudicazione.
2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque.
3. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione avverrà dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Articolo 31 Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara.

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica in dotazione al Comune di Afragola "Appalti e Affidamenti", meglio indicata di seguito.

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:

1. collegarsi al profilo committente del Comune di Afragola all'indirizzo <http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/> e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione Bandi di gara e contratti - "Accesso Operatori Economici";
2. accedere alla sezione "Accesso Operatori Economici" con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche” disponibile sulla piattaforma web Appalti e Affidamenti;

4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta o presentare firma autenticata.

Il plico telematico per l’ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile dal sito: <http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/> entro non oltre le **ore 12:00 del termine indicato nel portale Appalti ed Affidamenti della Maggioli**. Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell’offerta.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via pec.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- Busta A – Contenente **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**;
- Busta B – Contenente **OFFERTA TECNICA**;
- Busta C – Contenente **OFFERTA ECONOMICA**;

L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica costituirà causa di esclusione. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, esclusivamente utilizzando il DGUE, che dovrà essere, unitamente all’offerta economica sottoscritti digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nel portale telematico e sezione dedicata alla gara raggiungibile dal sito: <http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/>

Il dichiarante allega la scansione di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Si precisa che l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l’esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio **I documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente, estensione file p7m.**

Si precisa inoltre, che ogni singolo documento prodotto digitalmente non dovrà superare la dimensione di 5120 KB; la dimensione totale del plico telematico non dovrà superare i 15360 KB.

N.B.: PER RICHIESTE DI ASSISTENZA IN FASE DI REGISTRAZIONE E/O PRESENTAZIONE OFFERTE GLI O.E. POTRANNO CONTATTARE I TECNICI DEL FORNITORE DELLA PIATTAFORMA ACCEDENDO AL LINK



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

<http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/>. SEZIONE INFORMAZIONI – ASSISTENZA TECNICA. Lo svolgimento della gara telematica sarà accessibile dai concorrenti in remoto attraverso il Portale <http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/>. Tale seduta se necessario sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il predetto Portale.

Le sedute di gara sono tutte telematiche e saranno comunicate ed accessibili a mezzo del portale innanzi indicato.

Articolo 32 – Contenuto della Busta Virtuale A – Documentazione amministrativa.

1. La busta virtuale “A” contiene il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
2. La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di domanda di cui all’allegato DGUE e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
3. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
4. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
5. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
6. La domanda è sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale:
 - ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
 - ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 - ✓ nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare: **a)** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; **b)** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; **c)** se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

7. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

8. Il concorrente allega, nel caso di sottoscrizione della domanda da parte di procuratori, mediante firma digitale, copia conforme all'originale della procura secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 33 – Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.

1. Le dichiarazioni e la documentazione a corredo, di cui al presente articolo devono essere sottoscritte (dichiarazioni) e presentata (documentazione) dal concorrente, secondo le disposizioni del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche e integrazioni (Codice dell'amministrazione digitale), secondo le disposizioni del CSA e del presente Bando/disciplinare.

I. Dichiarazioni integrative firmate digitalmente. Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali: a) fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5 lettere fbis) e f-ter) del Codice; b) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice; c) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: i. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi dove deve essere svolto il servizio; ii. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; iii. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara; iv. accetta, ai sensi dell'articolo 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette "black list": v. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del D.M. 14/12/2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero; Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: vi. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche, e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; vii. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76,



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

comma 5 del Codice; viii. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lett. a), del Codice; ix. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura di gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: x. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare indette da pubbliche amministrazioni rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Le suddette dichiarazioni devono essere rese all’interno del DGUE, debitamente compilato e sottoscritto, a pena di esclusione, dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione mediante apposizione di firma digitale.

II. Documentazione a corredo Il concorrente allega:

- ✓ documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’articolo 29 del bando e disciplinare di gara.

La cauzione provvisoria deve essere prodotta, a pena di esclusione, in una delle forme previste dal Capo II, Sezione I, articoli 20, 21, 22, 23, 23-bis, 23-ter, 23-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni; ii. certificazione sostitutiva relativa al possesso del requisito di idoneità professionale secondo criteri e modalità di cui all’articolo 23 del bando e disciplinare di gara, firmata digitalmente, a pena di esclusione, dai soggetti obbligati a rendere tale certificazione desumibile dal DGUE;

- ✓ certificazione sostitutiva relativa al possesso del requisito di capacità economica e finanziaria secondo criteri e modalità di cui all’articolo 24 del bando e disciplinare di gara, firmata digitalmente, a pena di esclusione, dai soggetti obbligati a rendere tale certificazione desumibile dal DGUE;
- ✓ certificazione sostitutiva relativa al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale secondo criteri e modalità di cui all’articolo 25 del bando e disciplinare di gara, firmata digitalmente, a pena di esclusione, dai soggetti obbligati a rendere tale certificazione desumibile dal DGUE;



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

- ✓ dichiarazione resa ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 31 del bando e disciplinare di gara, firmata digitalmente, a pena di esclusione, dai soggetti obbligati a rendere tale dichiarazione, desumibile dal DGUE;
- ✓ ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.
- ✓ Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del Codice: - copia conforme della certificazione di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

Art. 34 - Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

a) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

a) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

b) dichiarazione in cui si indica la percentuale delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. Secondo le disposizioni del presente bando e disciplinare di gara, il servizio di che trattasi è un servizio indivisibile per cui, nel presente bando e disciplinare di gara, non vengono individuate le sue parti "principali" e "secondarie", né è consentito al concorrente, a pena di esclusione, di presentare la propria offerta dividendo le prestazioni previste dagli atti di gara in "principali" e "secondarie" secondo il disposto dell'articolo 48, comma 4 del Codice.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione attestante:

a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48, comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c) dichiarazione in cui si indica la percentuale delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati. Secondo le disposizioni del presente bando e disciplinare di gara, il servizio di che trattasi è un servizio indivisibile per cui, nel presente bando e disciplinare di gara, non vengono individuate le sue parti "principali" e "secondarie", né è consentito al concorrente, a pena di esclusione, di presentare la propria offerta dividendo le prestazioni previste dagli atti di gara in "principali" e "secondarie" secondo il disposto dell'articolo 48, comma 4 del Codice.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

- a) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- c) dichiarazione in cui si indica la percentuale delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Secondo le disposizioni del presente bando e disciplinare di gara, il servizio di che trattasi è un servizio indivisibile per cui, nel presente bando e disciplinare di gara, non vengono individuate le sue parti "principali" e "secondarie", né è consentito al concorrente, a pena di esclusione, di presentare la propria offerta dividendo le prestazioni previste dagli atti di gara in "principali" e "secondarie" secondo il disposto dell'articolo 48, comma 4 del Codice.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni;
- b) dichiarazione in cui si indica la percentuale delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Secondo le disposizioni del presente bando e disciplinare di gara, il servizio di che trattasi è un servizio indivisibile per cui, nel presente bando e disciplinare di gara, non vengono individuate le sue parti "principali" e "secondarie", né è consentito al concorrente, a pena di esclusione, di presentare la propria offerta dividendo le prestazioni previste dagli atti di gara in "principali" e "secondarie" secondo il disposto dell'articolo 48, comma 4 del Codice.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- a) in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

sensi dell'articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni;

b) dichiarazione in cui si indica la percentuale delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Secondo le disposizioni del presente bando e disciplinare di gara, il servizio di che trattasi è un servizio indivisibile per cui, nel presente bando e disciplinare di gara, non vengono individuate le sue parti "principali" e "secondarie", né è consentito al concorrente, a pena di esclusione, di presentare la propria offerta dividendo le prestazioni previste dagli atti di gara in "principali" e "secondarie" secondo il disposto dell'articolo 48, comma 4 del Codice;

c) in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- ✓ a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- ✓ l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- ✓ la percentuale delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Secondo le disposizioni

del presente bando e disciplinare di gara, il servizio di che trattasi è un servizio indivisibile per cui, nel presente bando e disciplinare di gara, non vengono individuate le sue parti "principali" e "secondarie", né è consentito al concorrente, a pena di esclusione, di presentare la propria offerta dividendo le prestazioni previste dagli atti di gara in "principali" e "secondarie" secondo il disposto dell'articolo 48, comma 4 del Codice. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. Le suddette dichiarazioni devono essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione, a pena di esclusione, mediante apposizione di firma digitale. I documenti a corredo della domanda di partecipazione devono essere prodotti, a pena di esclusione, in una delle forme previste dal Capo II, Sezione I, articoli 20, 21, 22, 23, 23-bis, 23-ter, 23-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni;

Articolo 35 – Contenuto della Busta Virtuale B – Offerta Tecnica.



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

1. L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite dal presente bando e disciplinare di gara nonché le prescrizioni della stazione appaltante riportate nel progetto del servizio in oggetto
2. Al fine di documentare le proposte e consentirne la valutazione, all'interno della busta summenzionata dovranno essere inseriti i documenti, ciascuno dei quali deve presentare apposita numerazione delle pagine ed essere siglato in ogni pagina e sottoscritto, digitalmente, in calce all'ultima pagina dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano dallo stesso confermate e sottoscritte, pena la mancata valutazione degli elaborati non sottoscritti o delle correzioni non controfirmate:
 - a) Relazioni tecnico-descrittive relative a ciascun sub-criterio afferente gli elementi di valutazione di cui al presente bando e disciplinare di gara, aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale, articolate in tanti capitoli quanti sono i detti sub-criteri e per i quali vengono formulate proposte, le quali illustrino e definiscano efficacemente le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche che il concorrente eventualmente ritenga di introdurre nel progetto posto a base di gara dalla stazione appaltante; tali proposte dovranno chiaramente indicare a quali parti del servizio esse si riferiscono e dovranno dimostrare la loro integrazione e coerenza con il progetto della stazione appaltante posto a base di gara;
 - b) eventuali proposte offerte dal concorrente;
 - c) Documentazioni e schede tecniche, che illustrino i benefici qualitativi, derivanti dalle soluzioni e integrazioni proposte;
 - d) Elenco riassuntivo dei documenti prodotti a titolo di offerta tecnica, riportante il numero di pagine di cui si compone ciascun elaborato.
3. Si conferma e si prescrive che nessun onere ulteriore verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate, intendendosi queste incluse nel prezzo offerto e che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano state valutate dalla commissione di aggiudicazione in sede di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, peggiorative o non migliorative o comunque non riguardanti gli aspetti indicati nei criteri di valutazione previsti e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei punteggi e il suddetto concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà eseguire la prestazione, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e contenuti prestazionali previsti nel progetto posto a base di gara.
4. Tutte le proposte migliorative dovranno, in ogni caso, essere compiutamente rappresentate e descritte, nonché risultare coerenti con il progetto della stazione appaltante posto a base di gara, in modo da rispettare le indicazioni e prescrizioni riportate nel presente bando e disciplinare di gara.
5. Al concorrente aggiudicatario e ai concorrenti che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, non risulteranno aggiudicatari, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi, delle proposte progettuali e di ogni altro servizio, onere e prestazione resosi necessario al fine della formulazione dell'offerta.



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

6. La documentazione inserita nella Busta “Offerta Tecnica” non deve contenere alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi e/o ai prezzi né altri elementi che attengano all’offerta economica ovvero che consentano di desumere gli elementi quantitativi dell’offerta del concorrente che saranno contenuti nella Busta “Offerta economica”.
7. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore con apposizione di firma digitale.
8. Nel caso in cui l’offerta tecnica è firmata digitalmente da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, all’offerta tecnica deve essere allegata copia conforme della procura.
9. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui agli articoli 41 e 43 del presente bando e disciplinare di gara.

Articolo 36 – Contenuto della Busta Virtuale C – Offerta economica.

1. L’offerta economica deve essere redatta in conformità al modello predisposto dalla Stazione Appaltante, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore contenente l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull’importo del servizio a base d’asta, al netto dell’I.V.A. In caso di contrasto tra le due indicazioni prevarrà quella in lettere.
2. Il legale rappresentante del concorrente deve indicare, nell’offerta economica, i propri costi del personale che sarà impiegato nella esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione e gli oneri aziendali propri concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il costo del lavoro è determinato in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e dalle differenti aree territoriali. Ai fini della presente gara, il legale rappresentante del concorrente, nel determinare il costo del personale deve tenere conto del costo del lavoro orario riportato nella tabella ministeriale approvata con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 ottobre 2013 (costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali). Nell’offerta economica dovrà essere riportato oltre al prezzo complessivo offerto, per ogni operatore, fermo restando l’obbligo per l’offerente di attenersi alle disposizioni riportate nel presente bando/disciplinare di gara in ordine alle figure professionali da prevedere necessariamente nella organizzazione e gestione del servizio di “indicato in oggetto, la qualifica professionale, la categoria di inquadramento e il costo orario del lavoro in conformità a quanto stabilito dalla suddetta tabella ministeriale tenendo conto delle seguenti indicazioni: La tabella approvata con il citato decreto ministeriale prescinde: a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l’offerente può usufruire; b) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale e accordi di secondo livello; c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni). Si precisa,



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

inoltre, che nella suddetta tabella: 1) gli oneri previdenziali e assicurativi vengono determinati nelle seguenti percentuali: INPS 26,90%, INAIL 3%; 2) il totale costo orario comprende l'indennità di turno. Il legale rappresentante del concorrente, quindi, nel determinare il costo orario lordo del personale che intende impiegare nella esecuzione del contratto, in caso di aggiudicazione, deve prendere come riferimento il totale costo orario indicato in tabella per le aziende del sud e isole (penultima riga della tabella ministeriale). Da tale costo orario il legale rappresentante del concorrente deve detrarre l'indennità di turnazione e detrarre o aggiungere gli oneri previdenziali e assicurativi a seconda se questi siano inferiori o maggiori rispetto alle percentuali più sopra indicate (INPS 26,90%; INAIL 3%). I costi della sicurezza propri del concorrente devono essere specificati, a pena di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante del concorrente nella propria offerta economica con l'attestazione del legale rappresentante che i costi sostenuti per la sicurezza aziendale sono ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio oggetto di gara. Ai fini della presente gara si intendono per "costi della sicurezza propri del concorrente" i costi della sicurezza aziendale interni. Tra tali costi, ai fini della presente gara, rientrano i costi sostenuti dal concorrente, a mero titolo di esempio, per le attività svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi; formazione, informazione e addestramento del personale; sorveglianza sanitaria nell'ambito delle attività del concorrente; gestione delle emergenze; DVR; attrezzature di lavoro e altri costi previsti dalla vigente normativa. L'entità di tali costi è liberamente determinata dal concorrente e non è censurabile da parte della stazione appaltante. Per quanto riguarda gli elementi e la congruità dell'offerta si riportano, di seguito, in sintesi, i pacifici principi consolidatisi in giurisprudenza, riportati dall'ANAC nel parere di precontenzioso n. 943 del 13/09/2017; 1. le valutazioni dell'Amministrazione in ordine agli elementi e alla congruità della offerta sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale, e possono essere sindacate solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (Consiglio di Stato, sez. V, 30 marzo 2017); 2. un'offerta non può ritenersi anomala ed essere esclusa da una gara per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1465 del 30 marzo 2017); 3. le tabelle ministeriali stabiliscono il costo medio orario del lavoro, cosa ben diversa dal trattamento minimo salariale stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva, al quale solo si riferisce la previsione d'inderogabilità di cui all'articolo 97, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 (cfr. TAR Puglia Lecce Sez. II, Sentenza del 17 marzo 2017, n. 443); 4. le tabelle ministeriali configurano quindi solo un parametro di valutazione della congruità dell'offerta, e lo scostamento da esse, specie se di lieve entità, non legittima, di per sé, un giudizio di anomalia (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 6 febbraio 2017, n. 501; delibera n. 488/2017), potendo una possibile differenza del costo del lavoro essere concretamente giustificata dalle diverse particolari situazioni aziendali e territoriali e dalla capacità organizzativa dell'impresa che possono rendere possibile, in determinati contesti particolarmente virtuosi, anche una riduzione dei costi del lavoro, tenuto conto degli aspetti che riguardano le singole imprese (diverse per natura,



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

caratteristiche, agevolazioni e sgravi fiscali ottenibili) e delle possibili economie che le singole imprese possono conseguire, anche con riferimento al costo del lavoro; 5. un'offerta non può ritenersi anomala ed essere esclusa da una gara, per il solo fatto che il costo del lavoro sia stato calcolato secondo valori inferiori a quelli risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata (Consiglio di Stato, sez. III, 2 luglio 2015, n. 3329). Ai suddetti principi giurisprudenziali si atterrà la commissione di aggiudicazione nel valutare l'offerta economica prodotta dal legale rappresentante del concorrente. 3. Nell'offerta economica il legale rappresentante dell'operatore economico indica le generalità e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto. 4. L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione e della documentazione allegata di cui agli articoli 41 e 43 del presente bando e disciplinare di gara. 5. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Articolo 37 – Termine di presentazione delle offerte.

1. Per partecipare alla gara, gli operatori economici devono far pervenire, improrogabilmente **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno indicato nel portale Appalti ed Affidamenti l'offerta telematica secondo le modalità previste dal presente bando e disciplinare di gara, osservando le indicazioni operative innanzi indicate.**
2. L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche.
3. L'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli pubblicati dalla stazione appaltante sul predetto.
4. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti.

Articolo 38 – Svolgimento delle operazioni di gara: apertura della Busta Virtuale A – Documentazione amministrativa.

1. La data della prima seduta pubblica virtuale viene comunicata agli operatori che hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura di gara, mediante pubblicazione sul portale Appalti ed affidamenti.
2. Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate accedendo nella sezione "Attiva seduta pubblica virtuale".
3. La data e l'ora della prima seduta pubblica comunicata ai concorrenti dal punto ordinante della stazione appaltante, se necessario, può essere aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della piattaforma.
4. Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della piattaforma a cura del punto ordinante della stazione appaltante.
5. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno resi noti con le medesime modalità di cui innanzi.



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

6. Il RUP - **ovvero seggio di gara** - istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

7. Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento (determina) della procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Art. 39 - Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. I documenti dovranno in ogni caso essere presentati mediante la piattaforma telematica.

Non è ammesso il soccorso istruttorio per quanto concerne l'offerta tecnica e l'offerta economica

Articolo 40 - Apertura delle buste Virtuali B e C. Valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del Seggio di Gara il RUP invia il verbale alla commissione Giudicatrice -debitamente nominata dopo la scadenza di presentazione - delle offerte - che procederà - in seduta pubblica - all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Bando/disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando/disciplinare. La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato in precedenza. La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare. Si procederà quindi a stilare un'unica graduatoria finale. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato dal presente disciplinare. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del D.Lgs. 50/2016, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Articolo 41 – Verifica di anomalia delle offerte.

1 Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, delle precisazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede come per Legge.



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Ai sensi dell'art.93, commi 6 e 9 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte le modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati dalle relazioni tecniche d'offerta). Qualora le modifiche od i miglioramenti non siano accettati dalla Stazione Appaltante, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di ricondurre l'offerta tecnica alla tipologia e/o alle prestazioni previste dal capitolato speciale d'appalto posto a base di gara sulla base degli indirizzi espressi dal D.L. Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d'offerta devono intendersi comprese e remunerate nell'ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo. Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011). Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.LGS. n.159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia,



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.LGS. n.159/2011. 31 Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010. Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art.105, comma 3, lett.cbis) del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 42 – Foro competente.

1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli Nord, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Articolo 43– Chiarimenti.

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti utilizzando la piattaforma Appalti ed affidamenti.
2. I chiarimenti devono essere richiesti nel termine indicato nel portale. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
3. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico. Ai sensi dell'articolo 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante pubblicazione sulla piattaforma.
4. I chiarimenti forniti dalla stazione appaltante rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel presente bando e disciplinare di gara e nel capitolato di appalto e, pertanto, non hanno capacità innovativa delle regole che disciplinano la procedura d'appalto contenute negli atti di gara della Stazione appaltante e nei loro allegati.

Articolo 44 - Documentazione di gara.

1. La documentazione di gara comprende:
 - a) il presente bando/ disciplinare di gara;



Ambito Territoriale N 19

Comuni di Afragola, Caivano, Cardito, Crispano
ASL NA 2 Nord Distretti Sanitari 44 e 45

- b) il capitolato di appalto;
- d) DGUE;
- e) Protocollo di legalità;
- f) Dichiarazioni familiari e conviventi,
- g) fac - simile offerta economica.

Articolo 45 – Trattamento dei dati personali.

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Articolo 46 – Responsabile unico del procedimento.

1. Ai sensi dell'articolo 31 del Codice, il responsabile unico del procedimento (RUP), è l'Avv. Francesco Affinito, Funzionario del Servizio Politiche Sociali – Settore Affari Generali Comune di Afragola, con sede in Afragola, via Don Luigi Sturzo, 12 - Telefono 0818529619; indirizzo di posta elettronica certificata: politichesociali@pec.comune.afragola.na.it.

Il RUP

Avv. Francesco Affinito

Il Dirigente del Settore Affari Generali
Dott.ssa Alessandra Iroso